



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it - PEC : info@pec.comune.torriinsabina.ri.it

Prot. n. 4988

ORDINANZA N. 36 DEL 16.10.2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la nota prot. n. 0464973 del 18.06.2019 della REGIONE LAZIO – Direzione regionale lavori pubblici – AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD inviata a questo ente, alla Procura della Repubblica di RIETI ed alla proprietà ZALLOCCO Mirella a seguito della quale veniva comunicata la notizia di reato per violazioni edilizie in zona sismica inerenti la realizzazione di un portico con struttura in legno delle dimensioni di ml. 3,30 x 2,10 x 2,06 (h) – realizzazione di una serra solare per una superficie di mq. 18,60 e la realizzazione di un vano porta su muro portante;

CHE la Procura della Repubblica di RIETI rimetteva tale denuncia al Gruppo Carabinieri Forestale di RIETI – Stazione di Montebuono (RI) per gli accertamenti di competenza;

CHE nell'ambito di detta procedura il personale della predetta stazione Carabinieri Forestale disponeva una verifica in loco delle opere effettivamente realizzate in assenza dell'autorizzazione sismica con l'ausilio del responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

CHE in data 24.08.2019 unitamente ai militari di detta Stazione Carabinieri Forestale veniva eseguito un sopralluogo presso l'immobile sito in Via Coppari individuato in Catasto al FG. 13 mappale n. 170 in origine intestato alle Sigg.e ZALLOCCO Mirella e ZALLOCCO Simona ma a far data dal 07.03.2019 alienato con atto del 07.03.2019 del notaio Giuseppina CASAZZA – Rep. 34167 – Racc. 20766 al Sig. ROYER Patrick Jean Louis nato in FRANCIA il 21.03.1969 e presente al sopralluogo;

CHE sulla scorta dell'ultimo titolo edilizio presente agli atti d'ufficio, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria n. 169/Anno 2018 a firma dell'Arch. VAGNI Luciano, è emerso che l'immobile è rispondente a quanto riportato negli elaborati grafici ad eccezione del volume individuato come serra solare delle dimensioni in pianta di ml. 3,70 x ml. 5,02 della superficie di mq. 18,60;

CHE detto corpo di fabbrica non presenta le caratteristiche della serra solare come definita dalla L.R. 27.05.2008, n. 6 e dalla recente giurisprudenza;

CHE in particolare da quanto si evince dalla documentazione fotografica redatta in sede di sopralluogo si evidenzia la presenza di un vero e proprio ampliamento costituito da una volumetria di mc. 46,50 destinata a cucina / pranzo / soggiorno che costituisce intervento di nuova costruzione come definito dall'art. 3 comma 1 lett. e.1 del D.P.R. 380/2001 e pertanto soggetto a permesso di costruire (art. 10 comma 1 – lett. c del D.P.R. 380/2001);

CHE dalla consultazione delle pratiche edilizie conservate agli atti d'ufficio non risulta che detto ampliamento sia stato assentito;

CHE le risultanze del sopralluogo predetto, con nota prot. com. n. 4178 del 28.08.2019 venivano trasmesse per quanto di competenza al Gruppo Carabinieri Forestale – Stazione di MONTEBUONO (RI);

RILEVATO che l'area di sedime degli interventi edilizi eseguiti senza titolo è classificata secondo la Variante al Programma di fabbricazione approvata dalla REGIONE LAZIO con D.G.R. n. 3654 del 16.06.1980: *Zona Agricola H-2 ed è gravata dai seguenti vincoli:*

- *dichiarata zona sismica e quindi soggetta alle prescrizioni della Legge 02.02.1974, n. 64 e del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;*

VISTO che nel caso in esame, trovano applicazione l'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 15 della L.R. 11.08.2008, n. 15 *“interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali”;*

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 15 della L.R. 11.08.2008, n. 15;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Vista la Legge 28.02.1985, n. 47;

Vista la L.R. 22.12.1999, n. 38;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

Vista la L.R. 11.08.2008 n. 15 relativa alla vigilanza sull'attività urbanistico edilizia;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

al Sig. ROYER Patrick Jean Louis nato in FRANCIA il 21.03.1969 e residente in BIEL – SVIZZERA – Industrie Gasse, n. 14 in qualità di proprietario, **la demolizione delle suddette opere consistenti nell'ampliamento senza titolo edilizio della volumetria di mc. 46,50 destinata a cucina / pranzo / soggiorno ed il ripristino dello stato dei luoghi** ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11.08.2008, n. 15 **entro novanta (90) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento.

Nel caso non si provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine stabilito, le opere e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune che provvederà alla demolizione come previsto dall'art. 15 comma 4 della L.R. 11.08.2008, n. 15;

Con la redazione dell'atto di accertamento dell'eventuale inottemperanza all'ingiunzione di demolizione sarà definita la consistenza dell'area da acquisire al patrimonio del Comune che procederà alla demolizione delle opere ad al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso (art. 15 commi 3 e 4 della L.R.11.08.2008, n. 15);


Per il disposto dell'art. 36 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 22 della L.R. 11.08.2008 n. 15, i destinatari della presente ordinanza **entro il termine di novanta (90) giorni** dalla notifica della stessa, potranno ottenere il permesso a costruire

in sanatoria per le sole opere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1934, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi (120) giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24.12.1971, n. 1199;

La presente ordinanza viene trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale - Stazione di MONTEBUONO per il seguito di competenza oltre alla verifica dell'avvenuta ottemperanza.

Visto : IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto in qualità di messo comunale di dichiaro di aver notificato oggi copia di questo atto al Sig. nella sua residenza a in Via mediante consegna a mani di nella sua qualità di

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....